

# METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA - AZIENDE ARTIGIANE

PARTI CONTRAENTI	STIPULA	DECORRENZA	SCADENZA
<p><b>Datoriali</b> Confartigianato/Autoriparazione, Confartigianato/Metalmeccanica di produzione, Confartigianato/Impianti, Confartigianato/Orafi, Confartigianato Odontotecnici, Confartigianato Restauro, CNA Produzione, CNA Installazione e Impianti, CNA Servizi alla comunità/autoriparazione, CNA Artistico e tradizionale, CNA Benessere e sanità - SNO, CASARTIGIANI, CLAAI</p> <p><b>Sindacali</b> FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL</p>	<p><b>17 DICEMBRE 2021</b> (integrato dal Verbale del 22 dicembre 2021)</p>	<p><b>1° GENNAIO 2019</b></p>	<p><b>Economica</b> 31 DICEMBRE 2022</p> <p><b>Normativa</b> 31 DICEMBRE 2022</p>

Dal 16 giugno 2011 i CCNL Metalmeccanica ed installazione d'impianti del 27 febbraio 2008, nonché il CCNL Orafi, argentieri ed affini del 29 maggio 2008 e il CCNL Odontotecnici del 18 giugno 2008 sono stati accorpati in un unico CCNL denominato "Area Meccanica". Le disposizioni della presente intesa sono applicate ai lavoratori delle aziende operanti nei tre settori accorpati, salvo specifiche diverse previsioni contenute nei singoli istituti contrattuali. Per quelli non contemplati dall'accordo trovano applicazione le previgenti e distinte normative contrattuali fino alla stesura definitiva del CCNL.

L'ipotesi di accordo del 17 dicembre 2021 ha stabilito l'estensione dell'ambito applicativo del CCNL alle imprese artigiane e consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa, nonché a tutti i datori di lavoro che operano nel settore del restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici, ed ogni altro materiale che ricada nel campo di applicazione della normativa di tutela dei beni culturali (codice Ateco prevalente 90.03.02).

Per tutto quanto non previsto dal suddetto accordo al nuovo settore si applicano gli istituti relativi al settore Orafo, argentiero ed affini.

Il contratto collettivo è composto da:

- una parte generale divisa in due sezioni "Relazioni sindacali e Bilateralità" e "Disciplina del rapporto di lavoro";
- una parte contenente norme specifiche relative agli istituti, che rimangono distinti in quanto tipici di un determinato settore o di singole figure professionali.

## LIVELLI E QUALIFICHE

Categoria	Descrizione
1Q (settore meccanica di produzione e orafi, argentieri e affini)	Lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in ambiti fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa.
1 (settore meccanica di produzione)	Lavoratori preposti ad attività di coordinamento della produzione fondamentale dell'impresa o che svolgono attività di alta specialità ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali; lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano nell'ambito del loro campo di attività studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavori.

Categoria	Descrizione
2	Lavoratori amministrativi che svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite; lavoratori che svolgono compiti di segreteria o assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l'impresa in cui operano ed enti esterni; lavoratori che provvedono alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazioni preventiva e consuntiva necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se del caso, contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili.
2 bis (settore installazione di impianti e meccanica di produzione)	Lavoratori che svolgono funzioni di coordinamento del processo produttivo nella installazione degli impianti, con piena responsabilità ed autonomia operativa nell'ambito di lavorazioni tecnologicamente molto avanzate; lavoratori che svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche nell'ambito dell'impresa; lavoratori che effettuano prove per il controllo delle caratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di materiali o apparecchiature o loro parti, anche prodotte a serie, definendo le operazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare e le relative modalità di impiego e di rilevazione dei dati, interpretano ed elaborano i risultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli opportuni diagrammi e forniscono ad altri lavoratori l'opportuna assistenza per la scelta e la predisposizione degli strumenti o attrezzature; lavoratori che eseguono con tavole grafiche e/o con supporti elettronici CAD/CAB/CAE disegni costruttivi di particolari complessi o di sottogruppi di uno studio d'insieme o di apparecchiature o attrezzature di equivalente complessità.
3	Lavoratori che eseguono con autonomia operativa delle decisioni, interventi di elevato grado o complessità per l'individuazione e valutazione dei guasti e per la loro riparazione, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte con il pieno utilizzo di apparecchiature idonee e banchi di prova, e ove richiesto ricercano e individuano sul catalogo dei ricambi particolari occorrenti, e/o coordinano e programmano gli interventi di altri lavoratori; lavoratori che svolgono attività amministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme, procedure valide per il campo di attività in cui operano e che richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza; lavoratori che compiono in autonomia e perizia esecutiva la costruzione, installazione e riparazione di impianti di elevato grado di difficoltà predisponendone la messa in servizio con delibera funzionale e con la realizzazione degli schemi funzionali (bozze) e/o coordinano e programmano altri lavoratori con competenze tecnico-pratiche gestendo gli stadi di avanzamento lavori e di materiali; lavoratori che compiono operazioni su tutti gli apparati, apparecchiature e complessi stessi, svolgono normalmente le funzioni di guida e controllo, esercitando un certo potere di autonomia e di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni.
4	Lavoratori che procedono con specifica autonomia all'individuazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi di riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su complessivi e loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e le caratteristiche funzionali; lavoratori che attrezzano opportunamente semplici macchine operatrici (torni, frese, rettifiche) e banchi prova eseguendo con elevata precisione lavori anche complessi di aggiustaggio e sistemazione di particolari occorrenti per interventi di riparazione; lavoratori che eseguono lavori di saldatura di natura complessa per l'aggiustaggio e la sistemazione di particolari occorrenti per la riparazione; lavoratori che svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo; lavoratori che costruiscono con perizia e specifica autonomia un impianto; lavoratori che compiono a regola d'arte e secondo le prescrizioni o indicazioni tecniche di lavorazione tutti i lavori la cui specialità o complessità richiedano adeguate cognizioni tecnico-pratiche e conoscenza interpretativa del disegno.
5	Lavoratori che eseguono interventi di normale difficoltà su complessivi o loro parti, riparazione o riattivazione di guasti a carattere ricorrente o comunque di lieve entità; lavoratori che eseguono con l'ausilio e l'utilizzo di adeguate attrezzature e macchinari d'uso lo stacco, il riattacco e l'eventuale sostituzione di particolari e/o complessivi e/o in affiancamento a lavoratori di categoria superiore a seconda della complessità dell'intervento; lavoratori che svolgono attività esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; lavoratori che eseguono impianti mediante l'utilizzo di appropriate attrezzature e relative strumentazioni; lavoratori che svolgono attività esecutive di normale difficoltà richiedenti essenziali cognizioni tecnico-pratiche inerenti l'interpretazione del disegno, le caratteristiche e le tecnologie dei materiali.
6	Lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare; lavoratori che svolgono nel settore amministrativo esecutive attività semplici di servizio; lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.
<b>Note</b>	
<p><i>I lavoratori (ex impiegati) inquadrati nella sesta categoria, intendendosi per tali i lavoratori di primo impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di 12 mesi comprensivi del periodo di prova, passano automaticamente al 5° livello professionale.</i></p> <p><i>Le parti convengono che i lavoratori (ex operai) inquadrati nella sesta categoria della classificazione unica, dopo 24 mesi di permanenza nella stessa acquisiscono il livello retributivo della quinta categoria.</i></p> <p><i>Nel settore autoriparazione non sono inquadrati i lavoratori dei livelli 1° e 2° bis, mentre nel settore installazione di impianti non sono inquadrati i lavoratori del 1° livello.</i></p>	

## SETTORE RESTAURO ARTISTICO DI BENI CULTURALI

Categoria	Descrizione
Quadro Super	Appartiene a questa categoria il Restauratore di beni culturali con elevata esperienza lavorativa che, oltre ad avere le caratteristiche di cui al livello di Quadro, svolge funzioni direttive con capacità di ricoprire deleghe conferitigli dal titolare d'impresa.
Quadro	<p>Lavoratori in possesso di un'elevata capacità e preparazione professionale, che svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa e che, quindi, oltre a possedere le caratteristiche previste per la categoria A svolgono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ operando nei soli limiti delle strategie generali dell'impresa coordinano, organizzano e sviluppano uno o più settori di cui sono responsabili e perseguono gli obiettivi aziendali loro affidati intervenendo con una discrezionalità contenuta nei soli limiti delle sopra indicate strategie generali; appartengono a questa figura i direttori tecnici dell'impresa;</li> <li>◆ operando nei soli limiti delle strategie generali dell'impresa, sono responsabili di attività di ricerca e selezione degli appalti curandone l'iter della partecipazione.</li> </ul> <p>Appartiene ai Quadri il Restauratore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di tutela; colui che progetta e dirige, per la parte di competenza, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, i trattamenti conservativi e di restauro; coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro (direttore tecnico).</p>
1	<p>Appartengono a questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il Restauratore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di tutela con limitata responsabilità gestionale (capocantiere);</li> <li>◆ i lavoratori tecnici con funzioni direttive e che richiedono una speciale preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione e autonomia d'iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai suoi interposti.</li> </ul>
2	<p>Appartengono a questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i Restauratori di beni culturali specializzati provetti, che avendo acquisito la specifica qualifica, regolarmente iscritta nell'elenco ministeriale (MIC), eseguono con ampia autonomia capacità e abilità, lavorazioni manuali ad alto contenuto tecnico professionale coadiuvando, se richiesto, addetti con un grado di autonomia inferiore;</li> <li>◆ i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e autonomia operative nell'ambito delle direttive ricevute, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza o adeguata pratica ed esperienza nel campo tecnico e amministrativo;</li> <li>◆ i lavoratori addetti al coordinamento, alla guida e al controllo operativo con facoltà d'iniziativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e responsabilità di squadre di lavoratori appartenenti a categorie inferiori o uguali d'inquadramento;</li> <li>◆ i lavoratori che, possedendo una piena ed elevata padronanza delle tecniche di lavorazione e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, sono in grado di iniziare, condurre e portare a termine tutte le fasi del ciclo di produzione avendo acquisito, mediante una completa e specifica esperienza di lavoro teorica e manuale, una preparazione professionale che permette loro lo svolgimento di compiti richiedenti facoltà d'iniziativa e capacità di interpretare il "Progetto di restauro" operando su supporto informatico/o disegno mediante i rilievi, gli opportuni adattamenti e le modifiche per una perfetta esecuzione della mansioni loro affidate.</li> </ul>
3	<p>Appartengono a questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i Restauratori di beni culturali specializzati, che avendo acquisito la specifica qualifica, regolarmente iscritta nell'elenco ministeriale (MIC), eseguono con adeguata autonomia, capacità e abilità, lavorazioni manuali ad alto contenuto tecnico professionale coadiuvando, se richiesto, addetti con un grado di autonomia inferiore;</li> <li>◆ i lavoratori d'ordine aventi mansioni esecutive che richiedono un'adeguata preparazione professionale o un'adeguata esperienza comunque acquisita;</li> <li>◆ i lavoratori che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia, nell'ambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori;</li> <li>◆ i lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, compiono operazioni per l'esecuzione delle quali si richiedono particolari capacità e una specifica preparazione tecnico-pratica.</li> </ul>
4	<p>Appartengono a questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i Tecnici del restauro che hanno acquisito la specifica qualifica, regolarmente iscritta nell'elenco ministeriale (MIC), con significativa esperienza professionale;</li> <li>◆ i lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive che richiedono un'adeguata preparazione professionale o un'adeguata esperienza comunque acquisita;</li> <li>◆ i lavoratori che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia, nell'ambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori che appartengono a categorie di inquadramento inferiori o uguali;</li> </ul>

Categoria	Descrizione
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione settoriale, compiono operazioni per l'esecuzione delle quali si richiedono o particolari capacità e abilità conseguite mediante adeguata formazione o una specifica preparazione tecnico-pratica conseguita in scuole professionali o mediante istruzione equivalente e sanno, ove occorra, interpretare schemi o disegni anche su supporto informatico;</li> <li>◆ i lavoratori preposti a gruppi operativi che, partecipando direttamente alle singole fasi lavorative, impartiscono ai lavoratori che appartengono a categorie di inquadramento inferiori o uguali le necessarie istruzioni nell'ambito delle disposizioni ricevute;</li> <li>◆ operatore caposquadra - coordinatore attività lavorativa, coordina l'attività lavorativa dei sottoposti e dei pari grado.</li> </ul>
5	<p>Appartengono a questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i Tecnici del restauro che hanno acquisito la specifica qualifica, regolarmente iscritta nell'elenco ministeriale (MIC),</li> <li>◆ i lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono un'adeguata preparazione professionale o un'adeguata esperienza comunque acquisita;</li> <li>◆ i lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria Specializzazione settoriale, compiono operazioni per l'esecuzione delle quali si richiedono particolari capacità e abilità conseguite mediante adeguata formazione e una specifica preparazione tecnico-pratica e sanno, ove occorra, interpretare schemi o disegni anche su supporto informatico.</li> </ul>
6	<p>Appartengono a questo livello i lavoratori, sia tecnici e che amministrativi che svolgono elementari mansioni e che lavorano in ausilio ad altri lavoratori e che non hanno specifica esperienza nel settore del Restauro. Tali lavoratori qualificati permarranno in tale categoria per un periodo massimo di 24 mesi di calendario dalla data di assunzione, decorsi i quali saranno automaticamente inquadrati nel 5° Livello. Per gli operai senza specifica qualifica la progressione avverrà in base all'anzianità acquisita.</p>

## PARAMETRI CONTRATTUALI

Divisori	Giornaliero	26
	Orario	173
Mensilità	Tredicesima	In occasione del natale va corrisposta una mensilità aggiuntiva (per gli operai una retribuzione ragguagliata a 173 ore).
	Quattordicesima	Disciplina contrattuale non prevista.

## ELEMENTI ECONOMICI

### SCATTI DI ANZIANITÀ

#### SETTORE METALMECCANICA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Numero massimo	5
Frequenza	Biennale
Decorrenza	Gli scatti di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio. Per gli apprendisti l'anzianità decorre dal passaggio in qualifica

<b>Passaggi di livello</b>	In caso di passaggio a categoria superiore il valore degli scatti sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza.			
<b>Importi</b>	<p>I lavoratori assunti prima del 26 luglio 1979 hanno diritto a 12 scatti biennali nella misura del 5% della retribuzione (disciplina prevista dal CCNL del 9 febbraio 1993).</p> <p>I lavoratori assunti tra il 26 luglio 1979 ed il 26 novembre 1997 hanno diritto a massimo 5 scatti biennali nella misura del 5% della retribuzione.</p> <p>A partire dal 27 novembre 1997 è stata introdotta una nuova disciplina, che sostituisce in parte la precedente, stabilendo che i lavoratori che a tale data (27/11/1997) avevano già maturato il primo scatto, calcolato come il 5% della retribuzione, avrebbero mantenuto la stessa disciplina fermo restando che al 30/6/2000 avrebbero potuto maturare al massimo i seguenti importi:</p>			
		<b>Data primo scatto di anzianità</b>	<b>Categorie</b>	<b>Importo</b>
		Lavoratori che al 27/11/1997 avevano già maturato il 1° scatto di anzianità	1ª	181,79
			2ª	160,62
			2ªbis	144,09
			3ª	133,76
			4ª	119,82
			5ª	111,55
			6ª	101,22
		I lavoratori che invece al 27/11/1997 non avevano maturato il primo scatto, maturano scatti in cifra fissa, nel limite massimo di 5, nelle seguenti misure:		
	<b>Data primo scatto di anzianità</b>	<b>Categorie</b>	<b>Importo</b>	
	Lavoratori che al 27/11/1997 non avevano ancora maturato il 1° scatto di anzianità	1ª	32,94	
		2ª	29,08	
		2ªbis	26,13	
		3ª	24,29	
		4ª	21,72	
		5ª	20,24	
		6ª	18,40	

#### **SETTORE ORAFO, ARGENTIERO ED AFFINI**

<b>Numero massimo</b>	5
<b>Frequenza</b>	Biennale
<b>Decorrenza</b>	Gli scatti di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio. Per gli apprendisti l'anzianità decorre dal passaggio in qualifica
<b>Passaggi di livello</b>	In caso di passaggio a categoria superiore il valore degli scatti sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza.

<b>Importi</b>	<p>I lavoratori assunti prima del 1° aprile 1980 avevano diritto a 12 scatti biennali nella misura del 5% della retribuzione (disciplina prevista dal CCNL del 3 maggio 1993).</p> <p>I lavoratori assunti tra il 1° aprile 1980 ed il 6 ottobre 1998 avevano diritto a massimo 5 scatti biennali nella misura del 5% della retribuzione.</p> <p>A partire dal 7 ottobre 1998 è stata introdotta una nuova disciplina, che sostituisce in parte la precedente, stabilendo che i lavoratori che a tale data (7/10/1998) avevano già maturato il primo scatto, calcolato come il 5% della retribuzione, avrebbero mantenuto la stessa disciplina fermo restando che al 31/12/2000 avrebbero potuto maturare al massimo i seguenti importi:</p>		
	<b>Data primo scatto di anzianità</b>	<b>Categorie</b>	<b>Importo</b>
	Lavoratori che al 7/10/1998 avevano già maturato il 1° scatto.	1 <sup>a</sup>	178,18
		2 <sup>a</sup>	159,07
		3 <sup>a</sup>	134,79
		4 <sup>a</sup>	121,88 (121,89 per impiegati)
		5 <sup>a</sup>	113,62
		6 <sup>a</sup>	102,77 (102,78 per impiegati)
	<p>I lavoratori che invece al 7/10/1998 non avevano maturato il primo scatto, maturano scatti in cifra fissa, nel limite massimo di 5, nelle seguenti misure:</p>		
	<b>Data primo scatto di anzianità</b>	<b>Categorie</b>	<b>Importo</b>
Lavoratori che al 7/10/1998 non avevano ancora maturato il 1° scatto di anzianità	1 <sup>a</sup>	33,57	
	2 <sup>a</sup>	29,79	
	3 <sup>a</sup>	24,95	
	4 <sup>a</sup>	22,31	
	5 <sup>a</sup>	20,68	
	6 <sup>a</sup>	18,51	

## ▣ SETTORE ODONTOTECNICO

<b>Numero massimo</b>	5
<b>Frequenza</b>	Biennale
<b>Decorrenza</b>	Gli scatti di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio. Per gli apprendisti l'anzianità decorre dal passaggio in qualifica
<b>Passaggi di livello</b>	In caso di passaggio a categoria superiore il valore degli scatti sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza.
<b>Importi</b>	<p>I lavoratori assunti prima del 31 dicembre 1984 avevano diritto a 12 scatti biennali nella misura del 5% della retribuzione (disciplina prevista dal CCNL del 26 luglio 1993).</p> <p>I lavoratori assunti tra il 31 dicembre 1984 ed il 3 dicembre 1998 avevano diritto a massimo 5 scatti biennali nella misura del 5% della retribuzione.</p> <p>A partire dal 4 dicembre 1998 è stata introdotta una nuova disciplina, che sostituisce in parte la precedente, stabilendo che i lavoratori che a tale data (4/12/1998) avevano già maturato il primo scatto, calcolato come il 5% della retribuzione, avrebbero mantenuto la stessa disciplina fermo restando che al 31/12/2000 avrebbero potuto maturare al massimo i seguenti importi:</p>

<b>Importi</b>	<b>Data primo scatto di anzianità</b>	<b>Categorie</b>	<b>Importo</b>
	Lavoratori che al 4/12/1998 avevano già maturato il 1° scatto.	1ªS	195,22
		1ª	165,27
		2ª	149,26
		3ª	122,92
		4ª	111,04
		5ª	103,80
		6ª	94,00
	I lavoratori che invece al 4/12/1998 non avevano maturato il primo scatto, maturano scatti in cifra fissa, nel limite massimo di 5, nelle seguenti misure:		
	<b>Data primo scatto di anzianità</b>	<b>Categorie</b>	<b>Importo</b>
	Lavoratori che al 4/12/1998 non avevano ancora maturato il 1° scatto.	1ªS	35,43
		1ª	29,95
		2ª	27,04
		3ª	22,27
4ª		19,84	
5ª		18,14	
6ª		16,70	

#### ▣ **SETTORE RESTAURO ARTISTICO DI BENI CULTURALI**

<b>Numero massimo</b>	5			
<b>Frequenza</b>	Biennale			
<b>Decorrenza</b>	Gli scatti di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio. Per gli apprendisti l'anzianità decorre dal passaggio in qualifica			
<b>Passaggi di livello</b>	In caso di passaggio a categoria superiore il valore degli scatti sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza.			
<b>Importi</b>	<b>Livelli</b>	<b>Importo</b>	<b>Livelli</b>	<b>Importo</b>
	Quadro Super	32,94	3	24,29
	Quadro	32,94	4	21,72
	1	29,08	5	20,24
	2	26,13	6	18,40

## INDENNITÀ

<b>Maneggio denaro</b>	In caso di maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, il lavoratore ha diritto ad una particolare indennità pari a 6% minimo dello stipendio della categoria o gruppi di appartenenza e delle indennità di contingenza.
<b>Indennità di reperibilità (metalmecanica)</b>	Il servizio di reperibilità per il solo settore della metalmeccanica viene retribuito con le seguenti misure giornaliere: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ reperibilità 24 ore: euro 13,65 (euro 13,00 fino al 31 dicembre 2021);</li><li>◆ reperibilità 16 ore: euro 7,35 (euro 7,00 fino al 31 dicembre 2021).</li></ul>
<b>Indennità funzione quadri</b>	Ai lavoratori con funzioni direttive spetta un'indennità mensile di funzione pari a 70,00 euro per i Quadri e 50,00 euro per gli impiegati con funzioni direttive. Con riferimento al settore Restauro artistico di beni culturali, al livello Quadro Super è riconosciuta un'indennità per lo svolgimento di funzioni direttive pari a 50,00 euro mensili.
<b>Indennità di ruolo strategico</b>	Con riferimento al settore Restauro artistico di beni culturali, al lavoratore Tecnico del restauro Senior inquadrato al livello 4 spetta una Indennità di Ruolo Strategico (I.R.S.) pari a 100,00 euro mensili.

## CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

<b>Premio di risultato</b>	Disciplina contrattuale non disciplinata a livello nazionale.
----------------------------	---

## UNA TANTUM

L'accordo 17 dicembre 2021 ha stabilito, a copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, la corresponsione, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dello stesso (17 dicembre 2021), esclusi i lavoratori delle imprese del Restauro, di un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130,00 euro, da erogarsi in due tranches:

- 70,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2022;
- 60,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022.

A proposito della suddetta somma una tantum si sottolinea che:

- viene corrisposta agli apprendisti in forza al 17 dicembre 2021 (data di sottoscrizione dell'accordo) nella misura del 70%, con le medesime decorrenze;
- è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- è stata determinata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, legali o contrattuali ed è quindi comprensiva degli stessi;
- viene esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi una tantum e, pertanto, vanno detratti dall'una tantum stessa fino a concorrenza.

La corresponsione di tali importi cessa con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2022.



# GESTIONE DEL RAPPORTO

## PERIODO DI PROVA

Qualifica e categoria		Periodo
Impiegati		3 mesi
Operai	2 bis	6 settimane
	3	6 settimane
	4	6 settimane
	5	4 settimane
	6	4 settimane

### Note

I periodi riportati in tabella si ritiene debbano essere intesi di calendario.

Per gli operai del settore odontotecnici sono previsti i seguenti periodi:

Categorie	Giorni
1 S, 1 e 2	60
3 e 4	40
5	20
6	10

Quale incentivo al reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disoccupati, nell'ipotesi di assunzione di lavoratori che percepiscono il Reddito di cittadinanza oppure l'indennità di disoccupazione NASpl/Dis-coll al datore è data la possibilità dell'estensione del loro periodo di prova fino ad una durata massima di 3 mesi, purché tra le due parti non siano intercorsi precedenti rapporti lavorativi.

### SETTORE RESTAURO ARTISTICO DI BENI CULTURALI

La durata del periodo di prova è fissata nelle seguenti misure.

Livelli	Durata	Livelli	Durata
Quadro Super	6 mesi	3	4 mesi
Quadro	6 mesi	4	3 mesi e 2 settimane
1	5 mesi	5	3 mesi
2	4 mesi e 2 settimane	6	1 mese

## ORARIO

<b>Orario normale di lavoro</b>	<p>La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore, distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.</p> <p>L'orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle imprese artigiane di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non metallici, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari;</li> <li>• nelle imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli, di cui alla Legge n. 122/1992, come ad esempio: carrozzeria, meccanica-motoristica, elettrauto, gommisti, centri di revisione, autolavaggi, installatori e manutentori di sistemi di autotrazione alimentati a GPL e metano, riparatori moto e cicli, soccorso stradale.</li> </ul> <p>Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale.</p> <p>Per le lavorazioni a <b>turni avvicendati</b>, viene istituita una fermata nel corso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.</p>
---------------------------------	--

<b>Flessibilità</b>	<p>Allo scopo di adeguare le capacità aziendali all'utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e alle previsioni di vendita, l'azienda ha la possibilità di ricorrere (anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori) a regimi di flessibilità con compensazione di orario nei 12 mesi, tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro.</p> <p>Tali regimi di orario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ non potranno superare il limite di 45 ore settimanali</li> <li>◆ ed essere inferiori a 35 ore settimanali.</li> </ul> <p>Le compensazioni potranno attuarsi anche attraverso altre modalità equivalenti.</p> <p>Resta ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale va corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.</p>
<b>Banca ore</b>	<p>Previo accordo scritto tra azienda e lavoratore, tutte le ore di lavoro straordinario e supplementare possono essere recuperate attraverso riposi compensativi, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle stesse e delle relative maggiorazioni (in periodi di minor attività produttiva o di caduta ciclica della stessa).</p> <p>Trascorso tale periodo, le ore eventualmente non recuperate per esigenze tecniche e produttive sono retribuite con la quota oraria in vigore al momento della liquidazione. In caso di accettazione di questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie, al lavoratore spetta un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate.</p> <p>Il monte ore accumulato, qualora raggiunga le 120 ore complessive, deve essere parzialmente o totalmente ridimensionato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Alla contrattazione a livello regionale viene demandata l'individuazione delle modalità di utilizzo e liquidazione dei ratei rimasti inutilizzati.</p>

## ROL E FESTIVITÀ

<b>Rol</b>	<p>Ai lavoratori spetta un'indennità nella misura di 16 ore annue di permessi retribuiti, da fruirsi nel corso dell'anno; in caso tali permessi (che maturano per dodicesimi) siano in tutto o in parte inutilizzati nel corso dell'anno, saranno direttamente retribuiti al lavoratore.</p>
<b>Ex Festività</b>	<p>A seguito del ripristino della festività dell'Epifania viene riconosciuta agli operai un'erogazione annuale ragguagliata a un'ora e 20 minuti della retribuzione in atto al termine di ciascun anno.</p> <p>Per le giornate del 2 giugno e del 4 novembre viene erogato il trattamento economico previsto per le festività coincidenti con la domenica (retribuzione corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale; 1/26 della retribuzione mensile per gli impiegati).</p> <p>In sostituzione delle 4 festività abolite dalla Legge n. 54/1977, ai lavoratori sono concessi quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito, da usufruire in giornate non contigue ai periodi di ferie (individualmente oppure collettivamente sulla base di intese raggiunte in sede aziendale) entro il 30 aprile (in precedenza 31 gennaio) dell'anno successivo. Su richiesta del lavoratore, si provvederà all'accantonamento in banca ore secondo il normale valore orario ordinario. Qualora ciò non avvenga i permessi saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.</p>
<b>Festività</b>	<p>Il trattamento economico per le festività nazionali e infrasettimanali coincidenti con la domenica è ragguagliato alla retribuzione corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale (1/26 della retribuzione mensile globale di fatto per gli impiegati).</p>

## STRAORDINARI / NOTTURNO / FESTIVO

Tipologia	%
Lavoro straordinario	25%
Lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore)	45%
Lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore)	55%
Lavoro straordinario effettuato nella giornata di sabato (in caso di orario settimanale distribuito da lunedì a venerdì)	25% per le prime 3 ore
	50% per le ore successive
Lavoro festivo	45%
Lavoro notturno	15%
Maggiorazione lavoro supplementare	10%

### Note

Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 10 ore settimanali. Fermi restando tali vincoli, viene fissato un limite massimo complessivo di 230 ore annue per ciascun lavoratore. Il 20% di dette ore dà diritto a riposi compensativi non retribuiti da fruirsi nel corso di ogni anno, se trattasi di aziende di installazione, riparazione e servizi; nel corso di ogni trimestre nei rimanenti casi.

Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività.

È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.

## FERIE

Durata	Impiegati	Anzianità	Periodo
		dal 1° al 18° anno compiuto	4 settimane
		oltre il 18° anno	4 settimane e 5 giorni
	Operai	4 settimane (pari a 160 ore)	
Fruizione	Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto.		

## PREAVVISO

Qualifica	Anni Di Servizio	Categoria e periodo		
		1° e 2°	3°, 4°, 5°, 6°	
Impiegati	fino al 5° anno	1 mese e 1/2	1 mese	
	oltre il 5° e fino al 10° anno	2 mesi	1 mese e 1/2	
	oltre il 10° anno	2 mesi e 1/2	2 mesi	
Operai	fino al 5° anno	6 giorni		
	oltre il 5° e fino al 10° anno	8 giorni		
	oltre il 10° anno	10 giorni		
Operai (Odontotecnica)	Anni Di Servizio	Categoria e periodo		
		1° S - 1° - 2°	3° - 4°	5° - 6°
	fino al 5° anno	45 giorni	25 giorni	8 giorni
	oltre il 5° e fino al 10° anno	50 giorni	40 giorni	12 giorni
oltre il 10° anno	60 giorni	45 giorni	18 giorni	

### ▣ SETTORE RESTAURO ARTISTICO DI BENI CULTURALI

La durata del periodo di preavviso di licenziamento e di dimissioni è stabilita nelle seguenti misure.

Livello	Durata	Livello	Durata
Quadro Super	3 mesi	3	2 mesi
Quadro	3 mesi	4	1 mese e 2 settimane
1	2 mesi e 2 settimane	5	1 mese e 2 settimane
2	2 mesi	6	1 mese

I termini di disdetta decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Alla parte che riceve la disdetta è data la possibilità di troncare il rapporto, sia all'inizio o sia nel corso del preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

## ASSENZE TUTELE

### CONGEDO MATRIMONIALE

<b>Durata</b>	In caso di matrimonio: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ agli impiegati non in prova compete un periodo di congedo matrimoniale di 15 giorni durante il quale l'impiegato è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio;</li> <li>◆ agli operai non in prova compete un congedo matrimoniale di 15 giorni remunerati con la retribuzione di fatto (pari a 80 ore) comprensiva di quanto corrisposto dall'INPS.</li> </ul>
<b>Fruizione</b>	Il congedo va fruito in un unico periodo.

### MATERNITÀ

<b>Maternità obbligatoria</b>	Alla lavoratrice assente nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta un'integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta.
<b>Congedo Parentale</b>	Disciplina contrattuale non prevista.

### MALATTIA

Qualifica	Anzianità	Durata assenza	Trattamento a carico ditta	Conservazione del posto
<b>Operai</b>		dal 4° al 150° giorno	100%	9 mesi
<b>Impiegati</b>	fino al 5° anno compiuto	primi 2 mesi	100%	6 mesi
		4 mesi successivi	50%	
	oltre il 5° anno	primi 3 mesi	100%	8 mesi
		5 mesi successivi	50%	

#### Note

*Per gli operai tale trattamento viene corrisposto con deduzione di quanto anticipato dal datore di lavoro per conto dell'INPS.*

*Nel caso di più malattie è prevista la conservazione del posto per 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti. Superato il periodo di comporto, a fronte di gravi e certificate malattie, l'azienda può concedere, su richiesta scritta dell'interessato - limitatamente agli impiegati - un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi, durante il quale non matura alcun istituto contrattuale.*

*Tale trattamento decorre dal 1° giorno di assenza per le malattie di durata superiore a 7 giorni.*

*Al superamento dei limiti di conservazione del posto, il lavoratore ha la possibilità di fruire, previa richiesta in forma scritta prima della scadenza del periodo di comporto, di un'aspettativa per malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, fino ad un massimo di 12 mesi. L'assenza deve essere periodicamente documentata fino alla guarigione clinica. Detto periodo di aspettativa da diritto alla sola conservazione del posto mentre non è retribuito e non è utile ai fini della maturazione dei vari istituti contrattuali.*

## INFORTUNIO

Integrazione ditta	Conservazione del posto
<p>I lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria hanno diritto, in aggiunta all'indennità corrisposta dall'INAIL, ad una integrazione a carico azienda fino al raggiungimento dello stesso trattamento complessivo previsto per la malattia.</p> <p>Per gli operai, in caso di infortunio sul posto di lavoro per il periodo di carenza spetta, oltre all'indennità giornaliera erogata dall'INAIL, un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a concorrenza della intera retribuzione.</p>	<p>In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.</p> <p>In caso di malattia professionale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea da parte dell'INAIL.</p>
Note	
<p>Con l'intesa 16 giugno 2011 le Parti hanno convenuto di attivarsi congiuntamente nei confronti dell'INAIL per verificare la possibilità, senza oneri aggiuntivi per i datori di lavoro, della anticipazione da parte dei datori stessi dell'indennità prevista a favore dei lavoratori in caso di infortunio sul lavoro.</p>	

## ALTRI PERMESSI (STUDIO, FORMAZIONE, ECC)

<b>Permessi studio</b>	<p>Nelle imprese artigiane che occupano almeno 5 dipendenti deve essere messo a disposizione per i lavoratori un ammontare di ore retribuite conteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 ore annue per ogni lavoratore avente diritto.</p> <p>A tal fine ogni lavoratore può usufruire di un massimo di 150 ore (centocinquanta) retribuite ogni tre anni, godibili anche in un solo anno fino ad esaurimento del monte ore aziendale</p>
<b>Lavoratori studenti</b>	<p>Viene stabilito che, oltre la corresponsione della retribuzione per i giorni di assenza per esami, a tutti i lavoratori studenti verranno concessi permessi retribuiti nella misura di 20 ore annue, previa certificazione.</p>

## TIPOLOGIE CONTRATTUALI

### LAVORO A TEMPO PARZIALE

<b>Lavoro supplementare</b>	<p>Il lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario.</p> <p>Il lavoro supplementare non potrà superare il 50% del normale orario di lavoro.</p>
<b>Clausole elastiche e flessibili</b>	<p>In caso di attivazione di clausole elastiche o flessibili è applicata un maggiorazione del 10% sulle ore oggetto della variazione temporanea dell'orario pattuito in origine con il part-time.</p>

### CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

<b>Limiti quantitativi</b>	<b>Percentuale</b>	<p>Nelle imprese che occupano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ fino a 5 dipendenti (compresi tempi indeterminati, apprendisti), è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine;</li> <li>♦ con più di 5 dipendenti, fino a 4 contratti a termine.</li> </ul> <p>Nelle imprese con più di 10 dipendenti del Settore Odontotecnico può essere assunto 1 lavoratore a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza, con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>Nelle imprese degli altri settori che occupano più di 10 dipendenti è consentita l'assunzione di 5 lavoratori con rapporto a tempo determinato.</p>
	<b>Esclusioni</b>	<p>Dal computo dei suddetti limiti quantitativi è prevista l'esclusione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.</p> <p>Ex art. 23, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi della fase di avvio di nuove attività.</p>

<b>Intervalli e deroga assistita</b>	È prevista una durata massima pari a 36 mesi + deroga assistita di massimo 8 mesi, 4 proroghe; non trovano applicazione le disposizioni normative che stabiliscono per il datore di lavoro l'obbligo di rispettare gli intervalli temporali tra un contratto a termine ed un altro.
--------------------------------------	---

## APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

<b>Sfera applicativa</b>	Il contratto di apprendistato può essere stipulato per il conseguimento delle qualifiche operaie, intermedie e impiegatizie presenti nelle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ settore Metalmeccanica e installazione impianti: categoria 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>bis, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>;</li> <li>◆ settore Odontotecnico: categoria 1<sup>a</sup>S, 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>;</li> <li>◆ settore Orafo, Argentiero ed Affini: categoria 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>;</li> </ul>
<b>Scatti di anzianità</b>	Con riferimento agli aumenti periodici di anzianità è da ritenersi che per gli apprendisti l'anzianità decorre dal momento del passaggio in qualifica.
<b>Attività formativa</b>	Sono previste almeno 80 ore medie annue di formazione, comprensive della formazione in materia di sicurezza prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

### DURATA MASSIMA

Settore	Qualifica	Gruppo	Categoria inquadramento finale	Durata totale
<b>Metalmeccanico e Installazione impianti</b>	Operai e Impiegati tecnici	1° gruppo	1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> bis, 3 <sup>a</sup>	5 anni (10 semestri)
		2° gruppo	4 <sup>a</sup> , 5 <sup>a</sup>	5 anni (10 semestri)
<b>Odontotecnico</b>		1° gruppo	1 <sup>a</sup> S, 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup>	5 anni (10 semestri)
		2° gruppo	4 <sup>a</sup> , 5 <sup>a</sup>	5 anni (10 semestri)
<b>Orafo, Argentiero ed Affini</b>		1° gruppo	1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup>	5 anni (10 semestri)
		2° gruppo	4 <sup>a</sup> , 5 <sup>a</sup>	5 anni (10 semestri)
<b>Tutti i settori</b>	Impiegati amministrativi	-	tutte le categorie	3 anni (6 semestri)
	Impiegati addetti al centralino	-		2 anni (4 semestri)

#### Note

È prevista una riduzione della durata del rapporto, nella parte finale del periodo, pari a:

- ◆ 6 mesi, se l'apprendista è in possesso di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;
- ◆ 12 mesi, se l'apprendista è in possesso di una laurea attinente alla qualifica da raggiungere.

La riduzione di sei mesi del periodo di apprendistato professionalizzante è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano svolto presso la stessa impresa un periodo di stage o tirocinio di formazione e orientamento al lavoro di almeno 6 mesi.

I periodi di apprendistato professionalizzante svolti, per una durata pari ad almeno a 12 mesi, presso più datori di lavoro, saranno valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. In tal caso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di 6 mesi.

Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, le durate previste dal CCNL saranno ridotte per pari periodo e fino ad un massimo di 12 mesi con riferimento alla durata del rapporto di apprendistato duale instaurato.

L'anzianità del rapporto di apprendistato duale verrà riconosciuta in caso di mantenimento in servizio al termine dell'apprendistato professionalizzante.

Il periodo di permanenza nella 6<sup>a</sup> categoria è limitato a 12 mesi per gli impiegati.

Nel settore delle autoriparazioni non sono previste le categorie 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> bis; nel settore della installazione di impianti non è prevista la categoria 1<sup>a</sup>.

## ▣ TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Gruppo / Qualifica	Semestre									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1° (cat. 1ª, 2ª, 2ª bis, 3ª)	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
2° (cat. 4ª, 5ª)	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
Impiegati amministrativi	70%	70%	75%	80%	85%	90%				
Impiegati addetti al centralino	70%	70%	75%	80%						
<b>Note</b>										
Per la retribuzione va considerato la retribuzione tabellare (in cui sono conglobati paga base - o minimo tabellare - ex indennità di contingenza ed EDR).										

## ▣ SETTORE RESTAURO ARTISTICO DI BENI CULTURALI

La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all'amministrazione o ai servizi la durata è stabilita in 3 anni.

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione tabellare del corrispondente livello che verrà raggiunto al termine del periodo di apprendistato.

Livello	Semestre									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
2	80%	80%	85%	85%	90%	90%	95%	95%	100%	100%
3	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
4	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
5	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
Addetti all'amministrazione o ai servizi	70%	70%	75%	80%	85%	90%	-	-	-	-

## BILATERALITÀ

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fondo Fon.te			
Tipologia lavoratore	Contribuzione		Quota TFR
	c/datore	c/dipendente	
Lavoratori già occupati al 28/04/1993	1%	1%	16%
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	1%	1%	100%

## ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Contribuzione Ente San.arti		
Tipologia lavoratore	c/datore	c/dipendente
Tutti i lavoratori esclusi i lavoratori a chiamata	10,42	-
Note		
Il versamento a carico datore ha periodicità mensile.		

## RETRIBUZIONE MINIMA

Gli importi della retribuzione tabellare risultano i seguenti:

### SETTORE METALMECCANICA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Livello	Retribuzione tabellare al 31/12/2021	Retribuzione tabellare a partire dal		
		1° gennaio 2022	1° maggio 2022	1° dicembre 2022
1Q	1.747,39	1.778,79	1.810,19	1.834,76
1	1.747,39	1.778,79	1.810,19	1.834,76
2	1.625,88	1.655,09	1.684,30	1.707,17
2bis	1.535,23	1.562,81	1.590,39	1.611,99
3	1.476,25	1.502,77	1.529,29	1.550,06
4	1.391,41	1.416,41	1.441,41	1.460,98
5	1.340,12	1.364,20	1.388,28	1.407,13
6	1.277,93	1.300,89	1.323,85	1.341,83

Le Parti hanno convenuto che va riconosciuta un'indennità di funzione pari a:

- 70,00 euro mensili ai lavoratori inquadrati al livello 1Q;
- 50,00 euro mensili ai lavoratori impiegati con funzioni direttive inquadrati al livello 1.

### SETTORE ORAFO, ARGENTIERO ED AFFINI

Livello	Retribuzione tabellare al 31/12/2021	Retribuzione tabellare a partire dal		
		1° gennaio 2022	1° maggio 2022	1° dicembre 2022
1Q	1.748,82	1.780,17	1.811,52	1.836,26
1	1.748,82	1.780,17	1.811,52	1.836,26
2	1.629,34	1.658,54	1.687,74	1.710,81
3	1.483,12	1.509,70	1.536,28	1.557,28
4	1.394,90	1.419,90	1.444,90	1.464,64
5	1.341,32	1.365,36	1.389,40	1.408,39
6	1.271,73	1.294,52	1.317,31	1.335,32



Le Parti hanno convenuto che va riconosciuta un'indennità di funzione pari a:

- 70,00 euro mensili ai lavoratori inquadrati al livello 1Q;
- 50,00 euro mensili ai lavoratori impiegati con funzioni direttive inquadrati al livello 1.

## SETTORE ODONTOTECNICO

Livello	Retribuzione tabellare al 31/12/2021	Retribuzione tabellare a partire dal		
		1° gennaio 2022	1° maggio 2022	1° dicembre 2022
1S	1.812,95	1.847,24	1.881,53	1.903,59
1	1.639,63	1.670,64	1.701,65	1.721,61
2	1.553,12	1.582,50	1.611,88	1.630,78
3	1.403,96	1.430,51	1.457,06	1.474,16
4	1.321,91	1.346,91	1.371,91	1.388,00
5	1.266,01	1.289,95	1.313,89	1.329,31
6	1.218,09	1.241,13	1.264,17	1.278,99

## SETTORE RESTAURO ARTISTICO DI BENI CULTURALI

Livello	Qualifica	Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2022
Quadro Super	Restauratore beni culturali - funzioni di gerente	2.458,42
Quadro	Restauratore beni culturali - funzioni direttiva	2.458,42
1	Restauratore beni culturali - funzioni di capocantiere	2.308,42
2	Restauratore beni culturali - specializzato provetto	1.775,55
3	Restauratore beni culturali - specializzato	1.650,00
4	Tecnico del restauro Senior Addetti all'amministrazione o ai servizi	1.627,55
5	Tecnico del restauro junior Tecnici del restauro con competenze settoriali Addetti all'amministrazione o ai servizi Operaio qualificato	1.525,55
6	Operaio generico	1.456,63

Le Parti hanno convenuto che va riconosciuta:

- al lavoratore inquadrato al livello Quadro Super un'indennità per lo svolgimento di funzioni direttive pari a 50,00 euro mensili;
- al lavoratore Tecnico del restauro Senior inquadrato al livello 4 una Indennità di Ruolo Strategico (I.R.S.) pari a 100,00 euro mensili.

Per consentire il riallineamento retributivo alle imprese che alla data di stipula dell'Accordo (17 dicembre 2021) applicano un altro contratto collettivo o comunque tabelle salariali differenti, viene ammesso il raggiungimento dei suddetti minimi retributivi con la seguente gradualità. Il differenziale tra la retribuzione riconosciuta al lavoratore alla data di stipula dell'accordo e quella prevista dalla tabella salariale di cui sopra, in base allo specifico livello di inquadramento attribuito, sarà così riallineato:

- per un valore fino al 10% l'azienda riconoscerà i minimi retributivi definiti dall'accordo in esame dal 1° gennaio 2022;
- le eventuali quote aggiuntive dall'11% al 20% saranno riconosciute dal 1° luglio 2022;
- le eventuali quote aggiuntive dal 21% in poi saranno riconosciute dal 1° dicembre 2022.

Le Parti recepiscono l'Accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 ed in sede di stesura del testo del CCNL si provvederà alla riformulazione delle disposizioni contrattuali alla luce delle modifiche in esso contenute. Secondo tale Accordo, a partire dal 1° gennaio 2022, o dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva, le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo primo del D.Lgs n. 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti (ossia le imprese destinatarie di trattamenti di integrazione salariale), sono tenute al versamento di 139,80 euro annui (11,65 euro per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, o dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario di 30,00 euro lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.